COMMISSIONE V

DIFESA

CXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1943, dello stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. (2758) 847

PRESIDENTE 847, 848

PIETROSANTI, *Relatore* 847

Votazione segreta:

PRESIDENTE 849

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato. (2758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato », per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Pietrosanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per l'articolo 258 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salari dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza possono essere inviati presso gli stabilimenti di lavoro dello Stato: *a*) « temporaneamente » per prestazioni di lavoro nelle officine o sui galleggianti in servizio degli stessi stabilimenti, oppure per il funzionamento di servizi generali o, infine, per l'espletamento di determinati incarichi tecnici inerenti alle loro specialità professionali;

b) per lavori di forza o di manovalanza relativi alle officine, ai magazzini, ai depositi di munizioni o di combustibili, alle operazioni di carico e scarico o di imbarco e sbarco di materiali.

Per i lavori di cui alla lettera *a*), i predetti militari vengono, con appositi ordini di servizio, aggregati agli stabilimenti; per i lavori di cui alla lettera *b*) essi, nel numero occorrente ed in base a note nominative giorna-

liere, sono inviati ai posti loro assegnati, riuniti in squadre costituite soltanto da militari di truppa e diretti da sottufficiali o graduati di truppa. Tali squadre assumono il nome di « comandate militari ». Gli articoli seguenti dal 258 al 264 stabiliscono modalità varie per questi militari inviati in detti stabilimenti ed in particolare l'articolo 260 stabiliva che ai predetti militari, esclusi quelli addetti ai servizi sanitari e di sussistenza, è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga militare, un compenso per ogni ora di lavoro, o frazione non inferiore alla mezz'ora, non superiore a quello previsto nella tabella facente parte integrante dell'articolo stesso.

L'articolo fu modificato dal decreto-legge 24 agosto 1945, n. 670, che stabilì, in rivalutazione della precedente, la seguente tabella: sottufficiali retribuiti con stipendio: lire 4,20; con paga giornaliera: lire 3,60; caporali: lire 2,40; soldati: lire 1,80.

Il compenso orario di lire 4,20, previsto dalla tabella, è portato a lire 4,80 allorché i sottufficiali retribuiti con stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo-operaio, capo d'arte o simili a norma del decreto-legge (articolo 259). L'articolo 263, intitolato: Soprassoldo ai militari al lavoro, fu modificato dall'articolo 3 della legge n. 670 citata, per cui ai sottufficiali preposti a comandate militari, alle dipendenze di stabilimenti di lavoro dello Stato, è corrisposto un soprassoldo di lire 12 giornaliere, se retribuiti con stipendio, e di lire 9, se a paga giornaliera; ai militari di truppa lire 6, il tutto esente da ritenuta.

Con legge 15 dicembre 1949, n. 1111, i predetti compensi sono stati elevati del 300 per cento.

Ancora: l'articolo 265 del regolamento in esame venne sostituito dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, concernente anche esso modifiche al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, che stabilisce le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 e 264, che sono applicabili, altresì, al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di bersaglieri, i reggimenti di artiglieria, i reggimenti, battaglioni e gruppi del Genio, il reggimento carri armati e centri automobilistici.

La elencazione dei reparti presso cui deve prestare servizio il personale operaio militare, per avere diritto al trattamento economico previsto per i militari addetti agli stabilimenti di lavoro, è, come si vede, tassativa, non esemplificativa. Quindi, il personale che non presti servizio presso quei determinati reparti elencati, pur compiendo un identico lavoro, non ha il diritto di partecipare al predetto trattamento

Per eliminare il gravissimo inconveniente, si è ritenuto di modificare l'articolo 265 predetto, in modo che, quale base di discriminazione, non sia preso il reparto presso cui il lavoro viene effettuato. Si vuole, inoltre, dettare una norma che chiaramente stabilisca quali categorie del personale militare operaio hanno diritto al trattamento economico per i militari addetti agli stabilimenti di lavoro, ed a ciò provvede l'articolo primo del disegno di legge. Invito, pertanto, la Commissione a voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresì al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo *C*, di cui all'articolo 307 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'ente presso il quale presta servizio ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con le somme già stanziate nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato ». (2758):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Clocchiatti, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Manzini, Marzarotto, Meda, Melis, Orlando, Pagliuca, Pietrosanti, Roveda, Saccenti, Scotti Francesco, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Viola, Vocino.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI